# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lombardia – Milano – Sezione III - Sentenza del 4 ottobre 2018, (Udine, 3 ottobre 2018, dep. 4 ottobre 2018), n. 2210.

*Senza un formale atto di collegamento non ha rilevanza giuridica ai fini dell'attribuzione seggi la dichiarazione di voto per il ballottaggio, pubblicata sui social networks, da parte di una lista non appartenente nel primo turno allo schieramento dello stesso candidato sindaco.*

*Omissis*

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'esponente contesta gli atti in epigrafe *Omissis* e chiede l'assegnazione di due seggi ai consiglieri di minoranza.
Ciò, sul presupposto che due dei partecipanti alla competizione elettorale, uno dei quali l'odierno controinteressato, pur appartenendo alla minoranza, avrebbero sostenuto al secondo turno la lista vincitrice con un "post" pubblicato su un social network, a cui avrebbe dato riscontro altro "post" del candidato Sindaco, poi vincitore al ballottaggio, Signor ….

*Omissis*

La giurisprudenza amministrativa, come peraltro, richiamata nello stesso ricorso, è incline a ritenere che le eventuali dichiarazioni rese alla stampa, in assenza di atti formali o comunque di un'espressione di volontà palesata in atti prodotti in sede di presentazione della lista, non producono effetti (Consiglio di Stato, Sezione V, 22 aprile 2004, n. 2312), dovendosi salvaguardare l'esigenza di certezza in ordine all'effettivo collegamento tra il Sindaco e la lista, attese le rilevanti conseguenze che ciò comporta in termini di svolgimento ed esito del procedimento elettorale.
Nel caso di specie, come risulta dal verbale della 3^ Sotto Commissione elettorale circondariale (allegato 2 della produzione comunale), non risultano essere stati fatti apparentamenti per il secondo turno e, conseguentemente, il corpo elettorale del Comune di … ha legittimamente votato per i candidati Sindaci … e … sulla base degli stessi collegamenti con cui si erano presentati al primo turno.
Nessuna sottrazione di seggi alla minoranza risulta, dunque, avvenuta attraverso l'attribuzione dei seggi ai consiglieri … ed …, non risultando la loro lista … ricompresa fra quelle collegate ai candidati Sindaci ammessi al ballottaggio e, dunque, non risultando la stessa lista fra quelle collegate al candidato Sindaco che ha poi riportato il maggior numero di voti.
Per le suesposte considerazioni il ricorso in epigrafe specificato va respinto.

*Omissis*